

TAR Trieste 26/10/1998 n. 1187

legge 109/94 Articoli 34 - Codici 34.1

Se è vero che, a norma dell'art. 18 co. 3 della legge 19 marzo 1990 n. 55 e s.m., come sostituito dall'art. 34 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., la dichiarazione di ricorrere al subappalto costituisce presupposto non della partecipazione alla gara per l'aggiudicazione dei contratti in materia di lavori pubblici, ma della mera possibilità di ricorrere al subappalto stesso è pur vero che tale regola generale va rapportata alla specifica regola della singola gara, in quanto nulla vieta alla Stazione appaltante di specificare e integrare la normativa di legge con prescrizioni che, se collegate alla comminatoria dell'esclusione, diventano cogenti per i partecipanti alla gara stessa.